



ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, **prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione**. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente			
Nome cognome/ragione o denominazione sociale			
Iscrizione RUI	Sezione e Numero	Data	
Veste in cui il soggetto opera, in relazione all'intermediario indicato in B)			
*In mancanza dei dati di iscrizione RUI l'intermediario è operante come addetto all'attività di distribuzione esclusivamente all'interno dei locali dell'intermediario indicato al punto B)			

Dati dell'intermediario per cui è svolta l'attività			
Nome cognome/ragione o denominazione sociale		ROVEDA ASSICURAZIONI SAS DI LUCA ROVEDA E C.	
Dati di iscrizione al RUI		Numero: A000079543	Sezione: A
		Data: 26/03/2007	
Sede legale	VIA RENATO CUTTICA, 40 /A – 20025 LEGNANO (MI)		
Recapiti	Telefono: 0331548431	Fax: 0331450062	
	E-mail: info@roveda.it	P.e.c.: roveda@pec.roveda.it	
Sito internet	www.roveda.it		
Responsabile/i dell'attività di distribuzione	ROVEDA LUCA	Dati di iscrizione al RUI	
		N.: A000087320	Sezione: A
		Data: 26/02/2007	

L'IVASS è l'istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta.

GLI ESTREMI IDENTIFICATIVI E DI ISCRIZIONE DELL'INTERMEDIARIO POSSONO ESSERE VERIFICATI CONSULTANDO IL RUI O L'ELENCO ANNESSO AL RUI, IN CASO DI OPERATIVITÀ IN REGIME DI LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI E/O DI STABILIMENTO, SUL SITO INTERNET DELL'IVASS (WWW.IVASS.IT).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

Il contratto è distribuito in forza di rapporto diretto con l'impresa di assicurazione.

L'intermediario agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione di seguito elencate:

- ALLIANZ NEXT SPA	- XL INSURANCE COMPANY SE
- ALLIANZ SPA	- ZURICH INSURANCE EUROPE AG
- UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	- ZURICH INVESTEMENTS LIFE SPA
- ARAG SE	- ZURICH INSURANCE COMPANY LTD
- AXA ASSISURAZIONI SPA	- INTER PARTNER ASSISTANCE SA
- AXA LIFE SPA (EUROPE) DAC	- CNP VITA ASSICURA SPA
	- GAMALIFE COMPANHIA DE SEGUROS DE VIDA SA

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società indicata nella Sezione I.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario non fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter, d.lgs. 209/2005 ("Codice delle assicurazioni private" o "Cap"). L'intermediario distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione. In tal caso, l'intermediario comunica al contraente la denominazione delle imprese (vedasi sezione II) con cui ha o potrebbe avere rapporti d'affari attraverso la pubblicazione dell'informazione sul proprio sito internet, ove esistente oppure la sua affissione nei propri locali.

Su richiesta del contraente, l'intermediario è tenuto a consegnare o trasmettere la denominazione delle imprese stesse.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

Natura del compenso percepito in virtù dell'attività di distribuzione effettuata (l'informazione si riferisce complessivamente agli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto).

La commissione è inclusa nel premio assicurativo (provvigioni percepite dall'impresa di assicurazione);

In base ai complessivi risultati di produzione raggiunti dall'intermediario possono inoltre essere offerti o percepiti ulteriori benefici economici.

Misura delle provvigioni percepite nel caso di polizze r.c. auto:

SETTORE TARIFFARIO	ALiquota da applicare al premio lordo RCA					
	ALLIANZ NEXT	AXA	UNIPOL	ALLIANZ	ZURICH	
Settori I - II (Autovetture)						
- proprietari e/o conducenti di età compresa tra 30 e 55 anni	9,88%	7,91%	5,53%	7,91%	7,91%	
- proprietari e/o conducenti di età fino a 24 anni compresi	3,16%	7,91%	5,53%	7,91%	7,91%	
- proprietari e/o conducenti di età compresa tra 25 e 30 anni	9,88%	7,91%	5,53%	7,91%	7,91%	
- proprietari e/o conducenti di età maggiore o uguale a 55 anni	11,07%	7,91%	5,53%	7,91%	7,91%	
- proprietario persona giuridica	9,88%	7,91%	5,53%	7,91%	7,91%	
Settore III (Autobus)	9,88%	6,32%	5,53%	6,32%	6,32%	
Settore IV						
- autocarri < 35 q.li	8,54%	6,32%	5,53%	6,32%	6,32%	
- autocarri > 35 q.li	8,54%	6,32%	5,53%	6,32%	6,32%	
Settore V (Ciclomotori - Motocicli)						
- ciclomotori	10,16%	6,32%	5,53%	6,32%	6,32%	
- motocicli	9,88%	6,32%	5,53%	6,32%	6,32%	
Settore VI - VII (Macchine operatrici/agricole e carrelli)	9,88%	6,32%	5,53%	6,32%	6,32%	
Settore VIII (Natanti)	10,16%	7,91%	5,53%	7,91%	7,91%	

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.

Modalità di pagamento dei premi ammesse:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità giudiziaria, il contraente ha facoltà:

- di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario, utilizzando i recapiti indicati nella Sezione I, o all'impresa preponente, seguendo le indicazioni contenute nel DIP aggiuntivo ricevuto prima della sottoscrizione del contratto;
- qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi;
- di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure
- di presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;
- di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193. L'intermediario deve comunicare al contraente o all'assicurato i contenuti e le modalità di attuazione di tale diritto, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018. Si rimanda alla lettura del DIP aggiuntivo per tutte le pertinenti informazioni.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con il diritto all'oblio oncologico sono nulle. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.